

FOGLIO INFORMATIVO

relativo a garanzie ricevute - Pegno su denaro

1 marzo 2005

Questo documento non costituisce un'offerta al pubblico. Le informazioni in esso contenute sono riportate in buona fede e costituiscono una riproduzione dell'offerta che la banca può proporre stanti le attuali condizioni praticate. Le condizioni previste possono variare in funzione della congiuntura di mercato vigente al momento del perfezionamento del contratto. Il presente documento non obbliga in alcun modo la banca a contrarre. Per una miglior comprensione dei termini tecnici utilizzati, il cliente può avvalersi della legenda posta in calce al presente foglio.

SEZIONE I: informazioni sulla banca (Banca)

Deutsche Bank S.p.A. con sede legale e amministrativa in Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano, capitale sociale Euro 310.659.856,26; riserve Euro 655.113.030,69 indirizzo telematico: www.deutsche-bank.it; codice ABI n. 3104; iscritta all'Albo delle Banche al n. 30.7.0, capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto al n.3104.7 all'Albo dei Gruppi Bancari; Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01340740156, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo nazionale di garanzia ex art. 59 del D.Lgs. n. 58/1998.

SPAZIO DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE, per l'identificazione del soggetto che entra in rapporto con il cliente

Nome : _____ Cognome : _____ Qualifica : _____ Eventuale nr. Iscrizione Albo : _____

SEZIONE II: caratteristiche e rischi dell'operazione

Struttura e funzione economica

Con questa garanzia – che ha ad oggetto le somme depositate sul conto corrente – il garante (cliente titolare del detto conto corrente) assicura al creditore (Banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto ad altri creditori.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente che in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca può prelevare direttamente, con il preavviso pattuito, le somme depositate in conto corrente fino a concorrenza di quanto alla medesima dovuto.

SEZIONE III: principali condizioni economiche

Non è prevista alcuna commissione per l'acquisizione della garanzia. Le somme depositate a garanzia seguono le condizioni proprie del contratto di deposito o di conto corrente (cfr. relativi Fogli Informativi).

SEZIONE IV: principali clausole che regolano il contratto

La presente sezione riporta, anche in sintesi, le principali clausole contrattuali recanti i diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra la Banca ed il cliente. Resta fermo il diritto di quest'ultimo di ottenere dalla Banca copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, fermo restando che la consegna dello stesso non impegna la Banca a contrarre.

- a) Il pegno garantisce i crediti che la Banca ha nei confronti del cliente risultanti da saldi debitori di conto corrente (per quest'ultimo cfr. il relativo Foglio Informativo), nonché tutte le altre obbligazioni, qualunque ne sia la forma, che il cliente ha in essere al momento della costituzione in pegno così come di quelle che lo stesso possa contrarre con la Banca, comprese espressamente quelle che possano derivare da accettazioni bancarie, da girate ed avalli, da titoli comunque venuti in possesso del cliente, aventi la firma del medesimo, anche se in dipendenza di obbligazioni contratte da terzi, e da fidejussioni prestate alla Banca nell'interesse di terzi;
- b) Il pegno rimarrà valido sino all'integrale pagamento del credito della Banca, suoi accessori e spese conseguenti, anche se il pegno venisse modificato nella forma o nel titolo dal quale attualmente è espresso o rappresentato o ne venissero comunque modificate le condizioni, e nessuna novazione estintiva della garanzia potrà essere invocata se non risultante dal consenso della Banca espresso per iscritto;
- c) Qualora il cliente non provvedesse al pagamento in tutto o in parte del credito della Banca, quest'ultima resta autorizzata, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto od azione, a prelevare direttamente, con preavviso di almeno un giorno dato in qualsiasi forma scritta, le somme depositate fino a concorrenza di quanto alla medesima dovuto. Qualora il conto corrente costituito in pegno sia vincolato a termine, la Banca potrà effettuare il prelevamento alla scadenza oppure sotto sconto durante il corso del vincolo alle condizioni in vigore;
- d) Le spese dell'atto costitutivo e quelle dell'eventuale sua registrazione ad esclusivo giudizio della Banca restano, per patto espresso, a carico del cliente.
- e) Qualora il cliente non sia un consumatore, ai sensi dell'art. 1469-bis cod. civ., per ogni controversia fra il cliente e la Banca il Foro esclusivamente competente è quello di Milano.

Il cliente, seguendo le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie quali indicate nell'avviso "Principali norme di trasparenza", può avanzare reclamo al competente Ufficio della Banca e, ove sia rimasto insoddisfatto dalla risposta avuta, può, qualora sia un consumatore e la controversia non superi un valore di Euro 10.000,00 presentare ricorso all'Ombudsman Bancario.

LEGENDA

conto corrente: mezzo attraverso il quale vengono registrate operazioni di debito e di credito tra una banca ed uno o più soggetti giuridici (correntista/i).

debitore principale: persona di cui si garantisce l'adempimento a favore della Banca.

garante: persona che rilascia la fidejussione a favore della Banca.

gestione accentrata: modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.

importo massimo garantito: somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il Fidejussore si impegna a pagare alla Banca nel caso di inadempimento del debitore principale.

regresso: potere del Fidejussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fidejussione rilasciata alla Banca.

reviviscenza della garanzia: consiste nel ripristino di efficacia della fidejussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla Banca siano dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.

solidarietà fra fidejussori: vincolo stabilito per legge tra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (nel caso, la Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.